

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PIÙ DEMOCRAZIA IN TRENTINO

*«Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti».*

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 21)

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 24 ottobre 2022



Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- L'Associazione di Promozione Sociale PIÙ DEMOCRAZIA IN TRENTINO, di seguito denominata "l'Associazione", è iscritta dal 12 luglio 2016 - n. di iscrizione 520, Sezione UNICA - nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della provincia di Trento (di cui all'art. 3 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992 n. 8).
- L'Associazione ha sede legale in Trento, Via Saluga 3/B
- Lo spostamento della sede entro il territorio del comune di Trento o in altri comuni italiani avviene con deliberazione del Comitato Direttivo, non comporta modifica statutaria e sarà comunicata agli uffici competenti. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
- L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Eventuali utili non possono essere ripartiti, neppure indirettamente.
- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto legislativo (D.lgs.) 3 luglio 2017 n. 117, delle rispettive norme di attuazione e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.
- La sua durata è illimitata.

Art. 2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopi dell'Associazione sono:

- lo sviluppo della cultura e della conoscenza alla partecipazione civica alle scelte pubbliche;
- la promozione della cultura della legalità e dello stato di diritto;
- la promozione di iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa popolare nonviolenta, della pace, del disarmo e del servizio civile;
- la formazione, la ricerca e il sostegno all'attivazione di corsi per la promozione della cittadinanza attiva;
- la promozione e la realizzazione delle forme istituzionali di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche;
- la presentazione di progetti legislativi e regolamentari che inseriscono i processi partecipativi nelle leggi e negli statuti degli organi politici e amministrativi nella Repubblica italiana e nell'ambito dell'ordinamento giuridico internazionale;
- il supporto a iniziative analoghe in Italia e nel resto mondo, in particolare nell'Unione Europea.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 3

I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli individui che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi e la carta dei valori dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.



L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto la qualifica di socio al Comitato Direttivo e lo hanno ottenuto.
- Soci onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti inerenti agli scopi sociali elencati nel presente Statuto vengano nominati dal presidente dell'associazione previa deliberazione dell'Assemblea. Le motivazioni della proposta di nomina sono presentate all'Assemblea con voto unanime da parte del Comitato Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il diritto di voto è disciplinato dal Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci e pubblicato sulla bacheca virtuale dell'Associazione.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci/) giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli incarichi devono essere deliberati dall'Assemblea. L'Assemblea può delegare il Comitato Direttivo. In questo caso il Comitato Direttivo comunica ai soci ogni decisione presa quanto prima attraverso i canali telematici, e comunque è tenuto a darne informazione alla prima Assemblea successiva alla decisione.



Art. 4

DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto a partecipare a tutte le riunioni dell'Assemblea. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio può essere retribuito. Può avere diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata se previamente concordato o stabilito da apposito regolamento.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci che abbiano compiuto i 16 anni hanno diritto di votare in Assemblea. Solo i soci maggiorenni hanno diritto a ricoprire le cariche sociali.

Art. 5

DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6

RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

GLI ORGANI E LE CARICHE SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato Direttivo
- La Commissione dei Garanti



Le cariche sociali sono:

- Presidente
- Tesoriere
- Segretario

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 (dieci/) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti/) giorni prima.

Per lettera semplice si intende anche un messaggio di posta elettronica alla casella registrata nel libro soci; per affissione in Sede si intende l'avviso postato nella sede telematica dell'Associazione, se deliberata dall'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, esclusi i componenti del Comitato Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario
- quando la richieda almeno 1/10 (un decimo) dei soci

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può riunirsi tramite videoconferenza, in presenza o in modalità mista. Il luogo, la data e l'ora di svolgimento dell'Assemblea sono indicati nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla video conferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi con voto segreto.

La richiesta di voto segreto è ammessa nei casi previsti dal Regolamento.



L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per deliberare il trasferimento della sede legale ad altro Comune o per lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le medesime di quella ordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti, che non possono essere delegati:

- nomina il Comitato Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- prende atto delle decisioni della Giuria ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto in caso di attivazione della clausola arbitrale;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria inoltre può deliberare su ogni iniziativa e atto dell'Associazione che non sia espressamente riservata dallo Statuto all'Assemblea straordinaria o al Comitato Direttivo.

Può approvare mozioni che vincolino gli altri organi a redigere e sottoporre al voto dell'Assemblea in tempi prefissati atti o deliberazioni specifici.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia cartacea.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche allo Statuto con la presenza di 1/3 (un terzo) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i soci iscritti purché in regola con il pagamento della quota.

L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. I Regolamenti sono resi accessibili ai soci e pubblicati sulla bacheca virtuale dell'Associazione.



Art. 9

COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque).

Tutti i membri del Comitato Direttivo hanno la legale rappresentanza dell'Associazione, anche disgiuntamente.

I membri del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea. La nomina avviene ogni anno in occasione dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo.

I membri del Comitato Direttivo possono ricoprire a turno il ruolo di Presidente, Tesoriere e Segretario. I membri possono all'unanimità determinare i tempi e le modalità della turnazione. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dagli altri due membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente deve in ogni caso cercare di ottenere l'unanimità sulle decisioni del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto;
- redige e propone al voto dell'Assemblea i regolamenti ritenuti necessari per il corretto funzionamento dell'attività sociale.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. I membri del Comitato Direttivo devono in ogni caso impiegare la massima diligenza per convocare le riunioni quando sia possibile riunirsi per tutti i membri.

Sono ammesse le riunioni in audio o video conferenza nelle medesime modalità operative previste per l'Assemblea.

Art. 10

PRESIDENTE

Il Presidente:

- presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Solo al Presidente spetta la rappresentanza in giudizio dell'Associazione.



Art. 11 TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della gestione dei fondi dell'Associazione. Deve garantire la corretta tenuta dei libri contabili e registrare tutte le entrate e le uscite dai fondi dell'Associazione.

Rendiconta all'Assemblea sull'utilizzo dei fondi e sullo stato patrimoniale e contabile dell'Associazione.

Controfirma i provvedimenti di spesa del Presidente, se compatibili con lo stato finanziario dell'Associazione.

Art. 12 SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile della corretta tenuta di tutti i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Conserva il libro soci e vi iscrive e cancella i soci registrando l'accettazione della domanda da parte del Comitato Direttivo e verificando con il Tesoriere il versamento delle quote sociali da parte di ogni socio.

Nelle Assemblee certifica la regolare iscrizione dei soci che vi intervengono.

Art. 13 COMMISSIONE DEI GARANTI

La Commissione dei Garanti è costituita a garanzia della democraticità dell'Associazione.

La Commissione dei Garanti è costituita, in sede assembleare, da 3 (tre) membri estratti a sorte tra tutti i soci disponibili all'incarico

La Commissione consente il contraddittorio in caso di mancata ammissione di un aspirante socio.

Ha il compito di convocare la Giuria ai sensi dell'art. 18 in caso di appello dell'aspirante socio o di controversie sollevate dai soci.

Art. 14 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali.

L'Assemblea potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.



L'Associazione non ha fini di lucro. È pertanto vietato distribuire utili tra i soci, anche indirettamente.

È obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e/o nelle varie sezioni/sedi, almeno 20 (venti/) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti/) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci dell'Associazione, senza l'ammissione di deleghe, e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Enti del Terzo Settore aventi finalità sociali-culturali-civiche simili a quelli dell'Associazione.

Ogni associato ha il diritto di proporre un'organizzazione beneficiaria.

Art. 18 CLAUSOLA ARBITRALE - GIURIA

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra



giurisdizione, alla competenza di una Giuria i cui componenti sono da designarsi tra i soci con le modalità sotto descritte.

Alla Giuria può presentare appello anche il socio che sia stato escluso con voto dell'Assemblea.

La Giuria è composta da 5 (cinque) soci estratti a sorte tra tutti i soci alla presenza del Comitato Direttivo, delle parti in causa e di ogni socio che desideri assistere. La partecipazione alla giuria è un dovere sociale e i soci estratti devono prestarsi a svolgere il servizio di giurato, salvo gravi e giustificati motivi.

I lavori della Giuria sono coordinati da un Presidente che viene estratto a sorte tra i membri della Giuria.

La Giuria deciderà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Tutte le disposizioni di questo Statuto entrano in vigore il giorno della deliberazione da parte dell'Assemblea. Le cariche sociali restano invariate sino a prossima nomina.

Art. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

La disciplina delle diverse materie è rintracciabile nei relativi Regolamenti, accessibili ai soci e pubblicati sulla bacheca virtuale dell'Associazione.